

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

(20<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (231-B)  
(Di iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 231, 232, 233, 236, 237
ALBERTI . . . . .	236
ANGRISANI . . . . .	231, 232, 233, 235, 236, 237
BOCCASSI . . . . .	232, 235, 237
LORENZI . . . . .	235
MASTROSIMONE . . . . .	232, 235, 237
PIECHELE . . . . .	236
SANTERO . . . . .	232, 235
TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	232, 233, 236
TIBALDI . . . . .	235, 237
ZELIOLI LANZINI, <i>relatore</i> . . . . .	233, 235, 236

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Artiano, Benedetti, Boccassi, Calauti, De Bacci, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Perrier, Restagno, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini e Sibille sono sostituiti rispettivamente dai senatori Santero e Piechele.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (231-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri ».

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato rinviato dalla Commissione competente della Camera dei deputati con il testo largamente emendato dall'articolo 2 in poi. Gli emendamenti consistono fondamentalmente nello spostamento dei limiti di età, nell'introduzione del concetto della parità completa degli universitari con gli ospedalieri e in un allargamento della discrezionalità delle Commissioni, il che per conto mio è la cosa più grave, nella suddivisione dei punti a disposizione per i titoli. Si tratta di questioni che vanno esaminate con attenzione.

ANGRISANI. Onorevole Presidente, intendo presentare una precisa proposta formale di rinvio della discussione del disegno di legge di quindici giorni.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)20<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1954)

PRESIDENTE. Senatore Angrisani, le faccio notare che la seduta della Commissione è stata indetta appositamente per discutere questo disegno di legge ed è stata fissata fin da mercoledì scorso.

ANGRISANI. Si tratta di un disegno di legge che concerne gli interessi di ben dieci mila ospedalieri, signor Presidente. Chiedo che la mia richiesta sia messa ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva del senatore Angrisani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova, non è approvata).*

Poichè a norma del Regolamento dobbiamo esaminare soltanto le parti del disegno di legge emendate dalla Camera dei deputati, do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato e in quello modificato dalla Camera dei deputati:

#### TESTO APPROVATO DAL SENATO.

I limiti di età previsti dalla lettera a) degli articoli 47, 56 e 63 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di cinque anni.

#### TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.

Con questo comma, oltre ad alcune modifiche di carattere formale, si elevano i limiti di età da cinque a dieci anni per l'ammissibilità ai concorsi ospedalieri.

SANTERO. Vorrei sapere se questi dieci anni sono o meno comprensivi di tutte le altre elevazioni di termine per i combattenti, reduci ed altri. Se i dieci anni non fossero comprensivi di tutte le altre elevazioni concesse a titolo particolare, si potrebbero verificare tali aumenti di limiti di età per cui alcuni concorrenti potrebbero giungere fino a

settanta anni. Penso quindi che occorrerebbe precisare che questi dieci anni sono il massimo che ciascun concorrente può cumulare.

BOCCASSI. Per le ragioni esposte dal collega Santero e per la necessità di non avere critiche da parte degli interessati sarei favorevole al ritorno al testo del Senato per quanto riguarda l'aumento dei limiti di età, lasciando però le modifiche formali apportate dalla Camera al comma stesso.

MASTROSIMONE. Ritengo che questo aumento dei limiti di età sia quanto mai necessario, poichè il provvedimento avrà valore per altri tre anni e dovrà costituire una specie di sanatoria per coloro che hanno trascorso l'intera vita negli ospedali e che sono stati classificati secondi o terzi nei concorsi, specie quando le Commissioni esaminatrici erano guidate da professori ordinari. Dico questo non per recare sospetto sui nostri universitari, ma perchè a volte è avvenuto che al posto dell'ospedaliero che aveva trascorso tutta la sua vita lavorando per quel concorso, è stato classificato e piazzato l'aiuto alla cattedra universitaria, il quale normalmente svolge una attività ben diversa ed in ambiente quanto mai diverso.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Che le Amministrazioni ospedaliere siano in vivissima, ansiosa attesa che questo disegno di legge diventi operante, è fuori dubbio. Ora, tale provvedimento così come ci viene dalla Camera dei deputati, non è certamente perfetto; contiene certamente dei punti che avrebbero avuto bisogno di una formulazione più chiara — e qui intendo riferirmi particolarmente alle formulazioni degli articoli 7 e 8 — ma sostanzialmente le modificazioni apportate dalla Camera potrebbero essere accettate, a mio parere, così come sono state formulate, tenendo conto del fatto che questa legge ha una durata limitata a tre anni, delle esigenze delle Amministrazioni ospedaliere ed anche dei desiderî di determinati settori della categoria medica. C'è, per esempio, un punto per il quale l'altro giorno una Commissione di ospedalieri romani è venuta da me facendomi osservare come, se

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

20ª SEDUTA (12 novembre 1954)

condo il loro punto di vista, l'aver equiparato i primari effettivi ai primari incaricati, sembrasse cosa non giusta; mi riferisco alla disposizione dell'articolo 3, lettera a). Ora, ripeto, se pure ci possono essere dei difetti in questo disegno di legge, nell'esame di tutta questa materia, che è poi quella contenuta nella legge del 1938 di cui il presente provvedimento non è che una parziale modifica determinata da necessità contingenti, sarebbe bene che la Commissione — e in questo senso vorrei pregare gli onorevoli colleghi — cercasse di superare le difficoltà senza l'apporto di ulteriori emendamenti che determinerebbe il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati, dove esso è stato già fermo, come i colleghi sanno, per parecchi mesi. Detto questo, è evidente che non posso fare altro che rimettermi alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento apportato dalla Camera all'ultimo comma dell'articolo 2 vi sono dunque due proposte: l'una, del senatore Boccassi, di tornare sostanzialmente al testo approvato dal Senato, pur lasciando le modifiche di carattere formale approvate dalla Camera, e l'altra, del senatore Mastrosimone, di lasciare il testo del comma come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

**ZELIOLI LANZINI, relatore.** Per non porre nuovi ostacoli, specialmente su una questione che non è certo fondamentale, io propongo di accettare la dizione accolta dalla Camera, intendendosi, questo valga come interpretazione autentica, che nei dieci anni sono assorbite anche le agevolazioni concesse per benefici militari.

**TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.** Se c'è un dubbio relativamente al problema se i benefici militari siano o no compresi in questi dieci anni, tale dubbio viene ad essere eliminato senza bisogno di una modificazione del testo del disegno di legge, in quanto il relatore ha fatto una dichiarazione che, essendo registrata a verbale, serve come interpretazione autentica della norma. Quindi, se sorgessero dei dubbi, è chiaro che l'interpretazione della Commissione, qualora essa ritenesse di aderire alla tesi del

relatore, è quella già detta. Per parte mia, dichiaro di oppormi alla proposta fatta dal senatore Boccassi.

**ANGRISANI.** Dichiaro di votare a favore della proposta del senatore Boccassi, per tre ragioni. La prima è questa: non è chiaro che ai dieci anni di proroga non si sommino i benefici militari e quindi l'oscurità del testo darebbe adito a contestazioni. La seconda ragione è la seguente: perchè debbono prorogarsi i limiti di età a persone che potranno accedere a questi concorsi con una età vicina ai settant'anni, quando si lasceranno fuori dei giovani? La terza ragione è questa: il provvedimento che stiamo esaminando è una proroga di un'altra legge transitoria che modificava la legge del 1938.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti la proposta del senatore Boccassi, non accettata nè dal relatore, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Metto ai voti la proposta del senatore Mastrosimone di approvare, cioè, il testo del comma accolto dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

L'articolo 2 risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

« I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane o all'estero retti da Amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

20ª SEDUTA (12 novembre 1954)

servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera a);

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da Amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.

« Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni ».

Passiamo all'esame dell'articolo 3 che la Camera ha modificato ritoccando il testo della lettera a) e della lettera b) dell'unico comma, sopprimendone le lettere c) e d) e ritoccando il testo della lettera e) che è diventata lettera c). Do lettura del testo del Senato e di quello modificato dalla Camera dei deputati:

#### TESTO APPROVATO DAL SENATO.

Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza.

a) servizio di primario di ruolo o inca-

ricato presso ospedali, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla branca per cui è bandito il concorso;

c) incarico universitario;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio e alla categoria dell'ospedale;

f) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;

h) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

#### TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trat-

tasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene.

d) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;

f) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

ANGRISANI. Onorevole Presidente, fin dall'inizio della discussione avevo chiesto una sospensione appunto perchè avevo intenzione di leggere attentamente gli atti parlamentari riferentisi alla discussione che si è svolta alla Camera su questa importante questione. Anche di fronte alle modificazioni apportate a questo articolo 3 sento che la mia richiesta era più che giusta, basandosi sulla necessità di conoscere le ragioni precise per cui la Camera si è decisa ad apportare queste modificazioni.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Il collega Santero ed io, che abbiamo proposto questo disegno di legge, dobbiamo dire che abbiamo commesso una omissione nel senso che non dovevamo dimenticare le cliniche e gli ospedali.

BOCCASSI. Ricordo perfettamente che quando abbiamo discusso per la prima volta questo disegno di legge escludemmo gli universitari affermando che si trattava di concorsi ospedalieri per cui bisognava dare la preminenza agli ospedalieri. Questa è la verità. Ora, io ritengo non valida l'argomentazione per cui ci si dice che bisogna preoccuparsi della necessità urgente che sia emanato questo provvedimento, a cui farebbe ostacolo un eventuale rinvio alla Camera dei deputati, in quanto penso che la Camera avrà la stessa sensibilità che ha il Senato su tale questione.

SANTERO. Nel testo primitivo del disegno di legge erano compresi anche gli universitari; soltanto era stato considerato prima il servizio ospedaliero, mentre la legge del 1938 anteponeva a sua volta gli incarichi universitari. È stata la nostra Commissione poi ad eliminare gli ospedalieri ed io non ne comprendo il perchè.

LORENZI. A me sembra che noi ci fermiamo dinanzi ad una questione di forma poichè, sostanzialmente, nell'articolo 3, per quanto a me risulta, tutti gli elementi che dovevano essere inseriti sono stati messi a dovere. Si vuole forse precludere la via agli universitari? Ma l'Università è la fonte dei primi arrivati. I primari non « si fanno » in corsia, ma si formano innanzitutto negli istituti universitari per essere poi immessi negli ospedali. Ora a me sembra che le modificazioni apportate dalla Camera, ripeto, siano essenzialmente di forma poichè la sostanza è la stessa che noi abbiamo già approvato nell'ultima discussione che facemmo. Vale allora proprio la pena, per questioni di così secondaria importanza di rinviare l'applicazione di una legge che è tanto ansiosamente attesa da tutti gli ospedali? Ricordate che molti ospedali hanno aperto ed anche chiuso il concorso; nella mia provincia il Prefetto attende la legge per nominare le Commissioni ed agli ospedali che chiedono ripetutamente quando saranno formate è costretto a rispondere che si attende l'emanazione della legge; e questo avviene mentre gli ospedali ora sono in mano a persone non all'altezza dei compiti che loro si affidano. Io penso perciò che ci dovremmo preoccupare innanzi tutto di andare incontro a queste impellenti esigenze della sanità pubblica.

MASTROSIMONE. A mio parere la nostra Commissione operò bene quando approvò il testo dell'articolo 3; la Commissione della Camera dei deputati, modificando il testo dell'articolo, ha voluto eliminare il concetto che gli ospedali siano affidati agli ospedalieri ed ha voluto mettere sullo stesso piano degli ospedalieri gli aiuti e gli assistenti di istituti universitari. Noi siamo nettamente contrari a questo principio come lo sono i legislatori dei Paesi più progrediti, e posso dire che, almeno personalmente, io mi oppongo alla sua approvazione.

TIBALDI. Io ero favorevole alla proposta del senatore Angrisani di rinviare la discussione del disegno di legge di qualche giorno appunto per conoscere il testo della discussione della Camera; però debbo dire che sono

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

20ª SEDUTA (12 novembre 1954)

completamente favorevole al nuovo testo trasmessoci dalla Commissione della Camera perchè noi non dobbiamo sviluppare un conflitto tra gli ospedalieri e gli universitari. Gli uni si preparano nei grandi ospedali, gli altri nelle cliniche universitarie, e bisogna pensare che all'Università chi arriva alla clinica è uno soltanto, mentre gli altri consumano tutta la vita facendo gli assistenti, sottoponendosi al peso di una profonda preparazione e ad un lavoro continuo. Ora escluderli dai concorsi ospedalieri sarebbe una palese ingiustizia ed una offesa a tutto l'insegnamento universitario.

ANGRISANI. A mio parere la discussione è uscita fuori dai limiti e dobbiamo quindi tornare alle origini di questo disegno di legge. Esso infatti ha la caratteristica di proroga limitata nel tempo ad una legge precedente e con esso si è inteso porre fine ad una situazione di disagio esistente negli ospedali. Questo è lo scopo a cui noi dobbiamo tendere e non c'è motivo perciò di creare dei contrasti tra gli ospedalieri e gli universitari; altrimenti potremmo tornare puramente e semplicemente alla legge del 1938. Poichè in sostanza siamo chiamati a decidere sull'opportunità o meno di prorogare per tre anni una legge transitoria, noi ci dobbiamo muovere in quest'ambito e far presente, in esso, le nostre ragioni, i nostri punti di vista. Noi desideriamo ancora agevolare coloro che si trovano negli ospedali e che non hanno potuto per ragioni di vario genere avere la facoltà e la possibilità di occupare *de jure* un posto che hanno occupato per dieci o quindici anni come provvisori. Bisogna tener conto di queste situazioni che attendono di essere sanate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo ricordarvi che anche la nostra Commissione ha tenuto conto degli incaricati presso le cliniche universitarie; la Commissione della Camera non ha fatto che spostare gli incaricati universitari dalla lettera *c*) del nostro testo alla lettera *a*). È logico che quando si parla di servizio di ruolo non si intenda parlare di servizio di ruolo nelle cliniche, poichè io non ho mai sentito che un clinico universitario di ruolo faccia il concorso per diventare primario. Si tratta quindi semplicemente di in-

caricati universitari che concorrono al posto di primario; ed allora, a norma dell'articolo 54 della legge del 1938 che troviamo citato all'articolo 5 di questo disegno di legge nel testo inviatoci dalla Commissione della Camera, abbiamo semplicemente uno spostamento da una lettera all'altra del testo dell'articolo, il che vuol dire che dei venti punti a disposizione della Commissione per i titoli, ne vengono concessi quattro invece di 3,25. Ora io domando se per questa semplice ragione, per una differenza di 0,75 punti, si possa pensare di ritardare l'approvazione di un disegno di legge che ha tanta importanza come il presente.

PIECHELE. Io mi trovo per la prima volta in questa Commissione e non difendo certamente nè l'interesse o il punto di vista degli ospedalieri nè quello dei clinici o degli universitari. Io penso che a questo punto della discussione si potrebbe concludere e mettere ai voti il testo dell'articolo 3 che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati il quale, secondo me, rappresenta un perfezionamento in confronto di quello approvato dal Senato.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Io mi dichiaro favorevole al testo trasmessoci dalla Commissione della Camera dei deputati perchè mi sembra formalmente più preciso.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Dichiaro di aderire alla conclusione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *a*) dell'articolo 3 nel testo modificato inviatoci dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

ALBERTI. Nella lettera *b*), mi pare, senza voler sindacare l'operato dell'altro ramo del Parlamento, che si sia oscurato un poco il concetto che volevamo far risultare chiaro. Il testo primitivo diceva «branca» e aggiungeva giustamente la parola «corrispondente». Infatti ci sono tre specie di primariati ospedalieri, forse quattro in alcuni centri. Si

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)20<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1954)

tratta di primari chirurghi di ostetricia e otorinolaringoiatria, primari medici, primari anatomo patologi, e qualche ospedale ha anche il primario di laboratorio oltre che il primario radiologo. Mentre per i primi c'è la disciplina corrispondente per la natura, la portata e i limiti della estrinsecazione professionale che corrisponde perfettamente al posto ospitaliero, il primario medico non corrisponde alle « branche » esattamente perchè esistono cliniche mediche e cliniche di patologia medica nelle quali ultime è lecito far luogo al sospetto che non si sia entrati mediante un lungo tirocinio al letto dell'ammalato. Io credo che la formulazione precedente sia stata oscurata leggermente perchè si è proposta la dizione « disciplina ». Vorrei perciò che risultasse chiaro che si tratta di similitudine e di corrispondenza alla disciplina. Quindi propongo di approvare la dizione che la Camera dei deputati ha approvato, con questa precisazione.

ANGRISANI. Dichiaro di votare contro il testo emendato dalla Camera dei deputati, perchè anche questo piccolo particolare sta a dimostrare la volontà sopraffattrice degli universitari.

BOCCASSI. Per le stesse ragioni che ho detto per la lettera a) devo osservare che qui siamo di fronte alla evidente e palese manifestazione della volontà da parte della Camera dei deputati di modificare completamente lo spirito con il quale l'11<sup>a</sup> Commissione del Senato aveva approvato questo disegno di legge. Noi volevamo che gli ospitalieri avessero la prevalenza; invece gli universitari non vogliono rinunciare alle loro prerogative. Per questi motivi voto contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la lettera b) dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha approvato la soppressione della lettera c).

Metto ai voti la soppressione della lettera c): « incarico universitario ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha approvato la soppressione della lettera d).

Ricordo che la nostra Commissione approvò la lettera d) considerando la situazione dolorosa degli interini. Io sarei favorevole a ripristinare il testo da noi approvato.

MASTROSIMONE. Mi associo a quanto ha detto il Presidente anche per una ragione morale. Vi è una intera carriera ospitaliera che con la soppressione della lettera d) può essere superata dalla carriera universitaria.

TIBALDI. Poichè su questa lettera d) ritengo che la discussione possa protrarsi a lungo, propongo di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno fa osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari